



Segretari Generali Territoriale di Vicenza

Vicenza 11.10.2011

**A Dirigenti Scolastici
p.c. ai D.S.G.A
della Provincia di Vicenza**

Oggetto: orario di lavoro collaboratori scolastici, articolazione dell'orario di servizio.

Attese le segnalazioni pervenute, pare opportuno alle O.O.S.S. riaffermare quanto previsto dal C.C.N.L. 2006/09 in materia di lavoro del personale collaboratore scolastico.

Comprendiamo le difficoltà sopravvenute in seguito ai tagli agli organici dei collaboratori scolastici in tutte le scuole del Paese e pur condividendo le difficoltà nell'organizzare i servizi non concordiamo sulla necessità di attuare una distribuzione dell'orario di lavoro che oggettivamente si traduce in una cancellazione del Contratto Nazionale di Lavoro.

L'art.51 del C.C.N.L. dispone che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola e **consiste "di norma in 6 ore continuative antimeridiane per un totale di 36 ore settimanali..."**.

Da queste poche righe ne discendono alcune considerazioni:

- **l'orario di lavoro del personale collaboratore scolastico nelle singole istituzioni scolastiche è continuativo e non può essere "spezzato".**

si evidenzia che fra i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro non c'è quello che comunemente viene definito orario spezzato (ad esempio tre ore la mattina e tre ore nel pomeriggio dopo una pausa più o meno lunga) e quindi tale tipologia è assolutamente fuori dal vigente CCNL

- **non può essere inferiore alle 6 ore giornaliere;**

l'orario di lavoro ordinario è pari a n.36 ore settimanali e la durata minima dell'orario giornaliero di lavoro continuativo è di 6 ore (ad esempio non è previsto che il personale destinatario di un contratto settimanale di 6 ore sia costretto a spalmare tale orario su più giorni di servizio : tipo 2+2+2)

- **prestazione servizio;**

ogni lavoratore ha diritto ad essere assegnato ad una singola sede di servizio; qualora, si rendesse necessaria l'utilizzazione in più plessi, essa deve essere

regolata dal Contratto d'Istituto, sulla base della disponibilità individuale e – comunque – mai nella stessa giornata.

- **turnazione orario di lavoro;**

la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario del servizio scolastico settimanale. Tra i criteri che dovrebbero essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni richiamiamo l'attenzione al rispetto di una equa distribuzione fra tutti i lavoratori dei carichi di lavoro in particolare per quanto riguarda le attività di

accoglienza e sorveglianza e di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, fatto salvo quanto previsto dall'art.53 del CCNL per i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi.

Alla luce di quanto sopra si invita la S.V. di fare in modo che l'orario del personale ATA sia gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.

Distinti saluti

F.to Le segreterie provinciali di
FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS, GILDA-UNAMS